



TRIBUNALE DI PORDENONE
UFFICIO GIP/GUP

Il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Francesca Vortali,

letti gli atti del presente procedimento, iscritto nei confronti di IGNOTI, per i reati di cui all'art. 1 della l. n. 185/1990;

vista l'istanza di opposizione all'archiviazione proposta dal difensore della WILPF Italia APS + 16;

sentite le parti in camera di consiglio all'udienza del giorno 15/06/2026 e a scioglimento della riserva ivi formulata, osserva quanto segue.

La presente vicenda nasce da un esposto/denuncia presentata con riguardo alla presenza di armi nucleari presso la base di Aviano.

Il p.m. ha chiesto l'archiviazione in quanto la presenza di armi nucleari sul suolo italiano, e presso la base di Aviano nello specifico, è giustificata da trattati o convenzioni internazionali, evidenziando altresì che i denuncianti non rivestono la qualità di persone offese e pertanto non hanno diritto all'avviso ex art. 408 c.p.p.

Preliminarmente, occorre affermare la legittimazione quanto meno in capo a WILPF Italia APS (che ha agito tramite il suo presidente e l.r. MILANI Annalisa) alla proposizione della presente opposizione, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale *“La legittimazione a partecipare al processo esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa dei c.d. enti esponenziali di interessi collettivi, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa”* (Cass., sez. 2, sentenza n. 43494 del 27/09/2016).

Nel caso di specie, l'ente indicato costituisce la sezione italiana della Women's International League for Peace and Freedom, tra i cui scopi istituzionali sono compresi il disarmo e la smilitarizzazione (come si evince dalla consultazione di fonti aperte). Si tratta pertanto del perseguimento di un interesse collettivo posto in stretto collegamento con la fattispecie di reato per cui si procede, che limita la proliferazione delle armi nucleari.

Nel merito, l'istanza del p.m. è fondata e deve trovare accoglimento, dovendosi ritenere che le pur legittime preoccupazioni espresse dai denuncianti attengano ad una dimensione politica e non penalistica.

Secondo parte opponente la certa presenza di armi nucleari presso la base di Aviano (desunta anche dall'analisi di alcuni atti parlamentari, oltre che da alcune pubblicazioni scientifiche) costituisce violazione della legge 185 del 1990 che contiene norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, prevedendo all'art. 1, co. 7, che *“sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca*

preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari". Tale disposizione -da porre in relazione con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) in vigore dal 1970 - non contempla un'autonoma previsione sanzionatoria, dovendosi fare applicazione delle norme di cui all'art. 1 (introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'autorità) e dell'art. 2 (detenzione illegale di armi) della l. 895/1967 in combinato disposto con l'art. 1 della l. 110 del 1975 (che definisce le armi da guerra).

Ciò premesso, la derivazione dell'art. 1, co. 7, l. 185/1990 dagli obblighi assunti dall'Italia con la sottoscrizione del TNP impone un'interpretazione della norma alla luce delle vicende che hanno portato alla sottoscrizione di tale trattato internazionale, nonché degli atti delle conferenze periodiche istituite con l'art. VIII § 3 per la verifica del raggiungimento dei suoi obiettivi.

La principale questione problematica è rappresentata dalla preesistenza di accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e singoli Stati (tra i quali diverse fonti citano l'Italia) dell'Alleanza atlantica che danno attuazione ad un sistema di *nuclear sharing*, in forza del quale le armi nucleari restano in possesso degli Stati Uniti, che ne esercitano il controllo e assumono le decisioni relative, subordinando l'utilizzazione delle predetti armi all'autorizzazione dello Stato territoriale in cui si trovano.

Sulla compatibilità con il TNP dei *nuclear sharing agreements* (il cui contenuto segreto si ricava da alcune frammentarie notizie reperibili ad esempio nei lavori delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) va condivisa l'opinione dottrinale affermativa che posa su una serie di argomenti:

- dai lavori preparatori emerge che il trattato fu negoziato in prima battuta dalle delegazioni statunitense e sovietica, che giunsero ad un compromesso che prevedeva, tra l'altro, proprio la salvaguardia gli accordi di condivisione nucleare già esistenti nell'ambito dell'Alleanza atlantica;
- anche se gli artt. I e II del trattato non recepiscono espressamente tali termini, nella conferenza per la revisione del 1995, nella quale il tema fu trattato espressamente, non si pervenne ad una espressa modificazione di tali norme nel senso del divieto del sistema del *nuclear sharing*, di fatto legittimando lo *status quo*;
- il sistema di *nuclear sharing* risulta per contro per la prima volta espressamente vietato dall'art. 1 lett. g) del trattato sulla messa al bando delle armi nucleari del 2017 (TPNW), del quale tuttavia non è parte nessuno Stato aderente alla NATO.

Pertanto, il sistema della cd. doppia chiave che assicura il mantenimento in capo agli Stati Uniti del possesso e del controllo sulle armi nucleari dislocate in Italia risulta compatibile con il divieto stabilito dal TNP per i "*nuclear-weapon State Party*" di trasferire tali armi verso qualsiasi altro destinatario e con il divieto per i "*non-nuclear-weapon State Party*" di ricevere tali ordigni.

Da tali considerazioni discende che i *nuclear sharing agreements* prevedono obblighi internazionali che non sono stati incisi dal TNP e rappresentano fonti di diritto sovraordinate alla legge ordinaria ex art. 117 Costituzione, che costituiscono base giuridica per ritenere giustificata ex art. 51 c.p. le condotte dei responsabili della base di Aviano astrattamente riconducibili alle disposizioni penali in materia di armi in premessa richiamate e alle ulteriori disposizioni indicate nella denuncia e nell'atto di opposizione all'archiviazione.

P. Q. M.

visti gli artt. 410 e 409, c.p.p.

dispone

l'archiviazione del procedimento, perché il fatto non costituisce reato;

letto l'art. 116 c.p.p.,

autorizza sin d'ora il rilascio di copia degli atti del presente procedimento alle persone offese e ai difensori dei quali risulti in atti formale nomina.

manda

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pordenone, 20/07/2026

Il giudice

dott.ssa Francesca Vortali



FIRMATO E DEPOSITATO
il 20/07/2026 alle ore 18:10
FRANCESCA VORTALI